

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

*REGOLAMENTO PER LA EMISSIONE DEI PARERI
SULLE PARCELLE PROFESSIONALI*

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

REGOLAMENTO PER LA EMISSIONE DEI PARERI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE SULLE PARCELLE PROFESSIONALI

Art. 1

(Competenza generale)

Il rilascio dei pareri sulle controversie professionali e sulla liquidazione degli onorari e delle spese, agli iscritti all'albo, è di esclusiva competenza del Consiglio dell'Ordine a norma del punto 3 dell'art. 5 della legge 24.06.1923 n. 1395.

Art. 2

(Competenze per territorio)

La competenza è limitata ai pareri sulle parcelle degli iscritti all'albo della provincia di Foggia anche se relative a prestazioni professionali svolte fuori Provincia.

Il Consiglio, su richiesta, può esprimere parere anche su parcelle di iscritti ad altri Ordini provinciali purchè la prestazione sia stata resa nella provincia di Foggia e salvo nulla osta da parte dell'Ordine Provinciale di appartenenza.

In questo caso il professionista dovrà redigere la parcella secondo i criteri dell'Ordine di Foggia.

Art.3

(Collaborazione con professionisti appartenenti ad altra categoria professionale)

Se la parcella riguarda prestazioni di professionisti diversi, riuniti in gruppo, il parere potrà essere richiesto ad un solo Ordine, purchè corredato da dichiarazioni degli altri professionisti con le quali si impegnano a non richiederlo ai rispettivi altri Ordini professionali e per tutta la durata della prestazione.

Il Consiglio, ricevuta la richiesta provvederà al visto della parcella comunicando agli altri Ordini interessati la relativa decisione.

Art.4

(Professionisti iscritti sia all'Albo degli Ingegneri che a quello degli Architetti)

In questo caso il professionista dovrà presentare la propria parcella all'Ordine con cui risulta firmatario della prestazione professionale svolta, accompagnando la richiesta di visto, con una dichiarazione in cui si impegna a non richiedere analogo parere e gli eventuali pareri successivi, all'altro Ordine.

Comportamento contrario costituisce violazione deontologica.

Art.5
(Commissione consultiva)

Il Consiglio, anche ai sensi dell'art. 42 del rd. 23.10.1925, n. 2537, può servirsi del parere consultivo di una apposita Commissione, da esso stesso nominata.

Art. 6
(Nomina della commissione)

I Commissari sono nominati e destituiti dal Consiglio dell'Ordine fra i consiglieri dello stesso Consiglio.

In caso di effettiva necessità il Consiglio dell'Ordine può integrare la commissione con altri professionisti non consiglieri ma iscritti all'Ordine. Tale integrazione dovrà comunque essere validamente motivata.

Art.7
(Composizione della commissione consultiva)

Il Consiglio, all'atto del suo insediamento nomina i componenti ed il Coordinatore della Commissione stessa, nel numero che riterrà più opportuno e comunque non inferiore a tre.

Il Coordinatore della Commissione organizza il lavoro, provvede alla convocazione dei commissari e propone l'audizione delle parti interessate nei casi di necessità.

Art.8
(Decadenza della commissione e dei componenti)

La Commissione resta in funzione per la durata in carica del relativo Consiglio dell'Ordine.

La Commissione uscente, per rinnovo del Consiglio dell'Ordine, rimane in carica in tutti i suoi componenti sino all'insediamento della commissione nominata dal nuovo Consiglio.

Art.9
(Segreto d'ufficio professionale)

I membri della Commissione ed i Consiglieri tutti, sono tenuti al rispetto assoluto del segreto d'ufficio. Ogni violazione costituisce mancanza deontologica.

Art.10
(Incompatibilità)

Il commissario che richiede il parere relativo ad una propria parcella si dovrà allontanare

dalla seduta; ciò deve risultare dal verbale.

Art.11
(Validità delle sedute)

Le sedute della commissione sono valide con la presenza di almeno due commissari.
Le determinazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di assenza del Coordinatore le sue funzioni saranno assunte dal commissario più anziano come iscrizione all'Albo.

Art.12
(Compiti della commissione)

La commissione che ha funzioni puramente consultive, provvede all'istruttoria delle parcelle che saranno portate all'attenzione ed all'esame del Consiglio per il successivo visto di congruità.
In particolare:

- a) Delibera i provvedimenti interni atti a facilitare la procedura dei lavori;
- b) Redige gli schemi dei pareri che il Consiglio dell'Ordine rilascerà in merito alle competenze professionali;
- c) Propone di stabilire contatti con le parti interessate, sentito il professionista, allo scopo di meglio chiarire lo svolgimento dei rapporti professionali;
- d) Propone al Consiglio le opportune iniziative suggerite dai rilievi e situazioni emerse durante l'istruttoria delle pratiche anche in merito alle norme ed ai problemi connessi con l'attività professionale;
- e) Assolve ad altri incarichi indicati dal Consiglio che abbiano attinenza ai compiti suddetti.

Art.13
(Tenuta dei verbali)

I pareri della commissione risulteranno dai verbali delle sedute firmati dai componenti presenti.

Art.14
(Soggetti che possono richiedere i pareri)

I pareri sulle parcelle professionali possono essere richiesti oltrechè da ingegneri iscritti all'Albo, anche da committenti pubblici e privati.

Quando il parere su una parcella è richiesto dalla committenza pubblica o privata, è obbligatorio, da parte della Commissione, sentire il professionista interessato.

Art.15
(Modalità di presentazione delle domande di parere)

Le domande di esame delle parcelle, dovranno essere presentate alla Segreteria dell'Ordine,

unitamente a tutti i documenti utili per l'istruttoria.

La Segreteria dell'Ordine rubricherà la pratica protocollandola dopo aver constatato la presenza materiale dei documenti elencati nella domanda.

La Segreteria non accetterà le domande presentate da iscritti non in regola con i versamenti annuali dovuti all'Ordine compreso quello in corso.

All'atto della richiesta il professionista è tenuto al versamento di € 20,00 a titolo di anticipazione.

Art.16

(Documenti richiesti al professionista)

Il professionista che richiede il parere deve presentare:

1. Parcella in duplice copia, completa dei tabulati di calcolo dell'onorario; sulla parcella, inoltre, deve essere riportato la seguente dichiarazione:

“ dichiaro di assumermi ogni responsabilità per la esatta rispondenza dei dati forniti a Codesto Ordine circa le prestazioni effettuate e gli importi parcellabili esposti e di non aver presentato altra richiesta di compensi per lo stesso titolo”;

2. tutti i documenti relativi all'incarico se conferito da privati, ovvero copia della determina dirigenziale di incarico e/o dell'eventuale disciplinare se trattasi di un'Amministrazione o Ente Pubblico;

3. elenco in duplice copia degli elaborati, degli atti, degli allegati progettuali e dei documenti presentati;

4. eventuale relazione o documentazione che il professionista ritiene utile al chiarimento ed alla caratterizzazione delle prestazioni effettuate, regolarmente firmata.

Inoltre il professionista dovrà dichiarare di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle normative vigenti per l'esercizio dell'attività professionale.

Art.17

(Documenti da esibire da parte dei committenti)

Il committente che richiede il parere sulla liquidazione della parcella di un professionista, deve presentare alla Segreteria dell'Ordine, insieme alla domanda da redigersi su modello fornito dalla Segreteria stessa, i seguenti allegati in doppia copia:

a) lettera di incarico, quando vi sia;

b) corrispondenza tra committente e professionista;

c) relazione cronologica sull'oggetto e sullo svolgimento dell'incarico, con tutte le notizie atte a fare identificare e valutare le prestazioni svolte dal professionista;

d) eventuale parcella presentata dal professionista al committente;

e) tutti gli elaborati grafici, contabili e scritti prodotti dal professionista e quant'altro possa essere necessario a formulare il parere richiesto.

Art.18

(Istruttoria della pratica)

La commissione, ricevute e rubricate le pratiche ne inizia l'esame entro un massimo di dieci

giorni secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Nel caso necessitano eventuali chiarimenti, questi verranno richiesti per iscritto o sarà invitato il professionista a fornirli direttamente in commissione.

Nei casi di problematiche complesse, il professionista o le parti saranno ascoltate direttamente dal Consiglio.

Art.19
(Convocazioni delle parti)

Il richiedente può essere ascoltato su sua richiesta o convocato d'ufficio.

Art.20
(Parere della commissione)

La Commissione, esprime il proprio parere in base alla documentazione acquisita e, sulla scorta delle dichiarazioni rese dal professionista o dalle parti.

Il parere sarà emesso, verificando che la parcella sia conforme alle leggi tariffarie nazionali e regionali vigenti, nonché a direttive della Federazione Regionale degli Ingegneri di Puglia e/o a circolari dell'Ordine di Foggia.

Nell'esame delle parcelle non si terrà conto di speciali accordi tra le parti che contrastino con le Tariffe Professionali, segnalando al Consiglio dell'Ordine gli onorari che risultano al di sotto dei minimi prescritti nonché qualsiasi mancanza di carattere deontologico emersa.

Sulla documentazione esaminata la commissione apporrà il timbro di riconoscimento dell'Ordine di Foggia.

Art.21
(Onorari minimi)

Il Consiglio dell'Ordine non potrà convalidare gli onorari al di sotto di quelli previsti dalla tariffa professionale, salvo diverse disposizioni previste dalle leggi vigenti.

Art.22
(Documentazione per l'archivio)

La parcella convalidata sarà restituita all'interessato unitamente alla documentazione presentata.

L'Ordine professionale tratterà per l'archivio:

- a) copia parcella;
- b) copia dell'elenco della documentazione presentata;
- c) la scheda dati e tutta la documentazione che riterrà opportuna;
- d) la documentazione presentata che è stata ritenuta indispensabile al fine dell'emissione del parere.

Art.23
(Tipo di visti e pareri)

La commissione potrà rilasciare i seguenti pareri:

- a) visto su parcella preventiva; tale visto non sarà impegnativo e vincolante, non potendo sussistere in tale fase tutti gli elementi di giudizio;
- b) visto di liquidazione; tale visto viene rilasciato su tutte le prestazioni professionali effettuate e maturate al momento della richiesta;
- c) visto di congruità; viene rilasciato in caso di controversie professionali sulle prestazioni già maturate, anche quando le parcelle siano già state presentate al committente.

Art. 24
(Diritti per il rilascio del parere)

I diritti per i visti di cui all'art.23, sono fissati nella misura dell'1,5% dell'importo liquidato, con un minimo di € 25,00.

Nel caso in cui il parere sia richiesto da committenti pubblici o privati, detta percentuale si intende raddoppiata.

I diritti saranno pagati al ritiro del parere salvo modalità specifiche che il Consiglio adotterà con propria delibera.

Il professionista che non ritiri il parere, dovrà comunque versare all'Ordine i diritti di esame parcella di cui sopra.

Art. 25
(Ricorsi)

E' ammesso ricorso avverso il parere di liquidazione dell'Ordine, solo dopo aver ritirato la specifica originaria e pagati i relativi diritti di esame parcella.

Alla domanda di riesame il professionista dovrà allegare una relazione esplicativa, valutata la quale, il Consiglio stabilirà se vi siano elementi nuovi per ritenere ammissibile la domanda di riesame.

Art. 26
(Entrata in vigore)

Il presente regolamento e' stato approvato nella seduta consiliare dell'11 aprile 2006 e da tale data entra in vigore.

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

REGOLAMENTO PER LA EMISSIONE DEI PARERI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE SULLE PARCELLE PROFESSIONALI

- Art. 1 – Competenza generale
- Art. 2 – Competenza territoriale
- Art. 3 – Collaborazione con professionisti appartenenti ad altra categoria professionale
- Art. 4 – Professionisti iscritti sia all'Ordine degli Ingegneri che a quello degli Architetti
- Art. 5 – Commissione consultiva
- Art. 6 – Nomina della commissione consultiva
- Art. 7 – Composizione della commissione consultiva
- Art. 8 – Decadenza della commissione e dei componenti
- Art. 9 – Segreto d'ufficio professionale
- Art. 10 – Incompatibilità
- Art. 11 – Validità delle sedute
- Art. 12 – Compiti della commissione
- Art. 13 – Tenuta dei verbali
- Art. 14 – Soggetti che possono richiedere i pareri
- Art. 15 – Modalità di presentazione delle domande di parere
- Art. 16 – Documenti richiesti al professionista
- Art. 17 – Documenti da esibire da parte dei committenti
- Art. 18 – Istruttoria della pratica
- Art. 19 – Convocazione delle parti
- Art. 20 – Parere della commissione
- Art. 21 – Onorari minimi
- Art. 22 – Documentazione per l'archivio
- Art. 23 – Tipo di visti e pareri
- Art. 24 – Diritti per il rilascio dei visti e pareri
- Art. 25 – Ricorsi
- Art. 26 – Entrata in vigore